



www.anep.it

Anep è associata a



Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - pec: anep@pec.anep.it

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, e Sardegna, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

Documento di posizionamento sulla figura dell'Educatore Professionale

5 ottobre 2018

Premessa:

La costruzione di questo documento non può prescindere da tre rimandi di attualità che sono centrali per arrivare alla piena risoluzione delle non riconosciute formazioni pregresse degli Educatori professionali italiani, attivando così un processo di stabilizzazione della figura:

1. Necessaria attivazione, con decreto, dei Bandi di equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ex art. 4 della Legge 42/1999, processo che risponde al riconoscimento dei titoli precedenti, che apre una fase di riqualifica degli operatori (misure compensative) e che potrebbe vedere la collaborazione attiva della Federazione Nazionale dell'Ordine TSRM e PSRTP che, su questo, ha già dato un suo consenso di massima e un rimandando a una successiva verifica legislativa e procedurale di dettaglio;
2. Si sta valutando la proposta di un emendamento alla Legge di Bilancio, che prevede l'attivazione di "elenchi speciali a esaurimento" per chi non ha un titolo abilitante all'esercizio professionale; anche in questo caso sono da prevedere percorsi di riqualificazione che consentirebbero l'iscrizione all'Albo professionale;
3. Sostegno a un percorso legislativo ad hoc, specifico per gli Educatori Professionali che possa riassumere la complessità che caratterizza questa professione.

Il presente provvedimento assorbe e integra i precedenti specifici sulla figura dell'Educatore professionale, D.M. 520/98 e commi dal 594 al 601 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

È istituita la figura unica di Educatore professionale con il seguente profilo: l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso di un titolo di studio universitario triennale, o di un titolo equipollente o equivalente ai sensi della normativa vigente, previo il superamento di un esame di stato dal valore abilitante all'esercizio della professione, pianifica, attua e verifica specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico o di un progetto di vita individualizzato elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativi e relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà attraverso percorsi integrati con le risorse del territorio in un'ottica di integrazione socio sanitaria.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con proprio Decreto, integra e **modifica le Tabelle ministeriali dei Corsi di Laurea SNT2 e L19** affinché prevedano il rilascio del titolo triennale di Educatore professionale, prevedendo CFU comuni, corsi mutuabili e una quota di CFU non inferiore a un terzo per il tirocinio e le materie professionalizzanti, per la costruzione di competenze professionali in tutti i campi d'impiego dell'Educatore professionale: disagio dei minori, disagio adulto, difficoltà della non

autosufficienza, problemi e percorsi nei campi delle disabilità, della salute mentale, delle dipendenze patologiche.

Il conseguimento del titolo di studio universitario di Educatore professionale, presso i Corsi di Laurea SNT2 e L19, consente a entrambi l'accesso ai Corsi di laurea magistrale sia di ambito sanitario della riabilitazione che di ambito delle Scienze della formazione, previo superamento del rispettivo test di accesso laddove previsto.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute, con proprio Decreto, definisce **specifici percorsi di compensazione universitari (60 CFU), presso i Corsi di Laurea SNT2 e L19**, per l'acquisizione della qualifica di Educatore professionale per coloro i quali hanno svolto o svolgono l'attività di educazione professionale per almeno 24 mesi, anche non continuativi, certificati da contratti di lavoro con specifico inquadramento professionale, presso organizzazioni del terzo settore, ovvero autocertificati ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

I percorsi di compensazione sono da considerarsi a esaurimento con iscrizione al Corso di acquisizione della qualifica di EP entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento per dare modo ai lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro e di adeguare la propria posizione rispetto all'acquisizione di un adeguato titolo di studio. Il conseguimento della qualifica di Educatore professionale, presso i Corsi di compensazione di 60 CFU, non dà accesso al proseguimento della carriera universitaria, ma potrà costituire patrimonio personale ai fini del riconoscimento di CFU nel percorso di acquisizione del titolo triennale di Educatore professionale.

I titoli di studio di Educatore professionale, così come previsti nei Decreti di Equipollenza del 27 luglio 2000 e 22 giugno 2016, ottenuti in corsi specifici svolti da Enti pubblici o da questi autorizzati, della durata almeno biennale, indipendentemente dall'anno di conseguimento del titolo acquisito nelle more di realizzazione della formazione universitaria prevista dal DM 2 aprile 2001, fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, sono dichiarati equipollenti al titolo di Educatore professionale previsto dal DM 520/98.

Le tre fattispecie di seguito elencate, consentono l'esercizio della professione di Educatore professionale previo il superamento di un Esame di Stato e l'iscrizione all'Albo della professione, istituito ai sensi della Legge 3/2018.

1. Titoli di studio di Educatore professionale, Educatore professionale extrascolastico, Educatore professionale socio pedagogico, Educatore professionale socio sanitario, Educatore professionale sanitario, Educatore Sociale, conseguiti presso le Università italiane rispettivamente nelle Classi di Laurea SNT2 e Classe 18, o L19 o denominazioni assimilabili;
2. Titoli di studio dichiarati equipollenti o equivalenti al Diploma Universitario (oggi laurea di primo livello) di Educatore professionale ai sensi della Legge 42/99 e di altre normative nazionali esistenti in materia di riconoscimento di titoli esteri o di equipollenze tra titoli di studio universitari specifici;
3. Altri titoli di studio di post secondaria superiore che abbiano consentito lo svolgimento dell'attività di Educatore professionale con inquadramenti specifici della durata di almeno 24 mesi, anche non continuativi, certificati da contratti di lavoro con specifico inquadramento professionale, presso organizzazioni del terzo settore, ovvero autocertificati ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, previa l'acquisizione della qualifica di Educatore professionale nei percorsi compensativi di 60 CFU di cui al precedente comma.

L'Esame di Stato è già svolto o sussiste come tale, per i titoli conseguiti nella Classe di Laurea SNT2 e per i titoli dichiarati equipollenti o equivalenti ai sensi della Legge 42/99.

L'accesso all'Albo della professione, per coloro i quali hanno conseguito la qualifica di Educatore professionale attraverso i percorsi di compensazione di 60 CFU, avviene con riserva di Legge e fino a esaurimento di tale fattispecie, come specificato nei precedenti paragrafi. **Nella fase di transizione** per cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente provvedimento, gli Educatori privi di titolo svolgono l'attività professionale mantenendo il proprio posto di lavoro con il vincolo, per i soggetti gestori di Servizi e per le Pubbliche amministrazioni appaltanti che questi non possano essere sostitutivi rispetto al fabbisogno educativo professionale necessario, fatto salvo coloro i quali completino entro tre anni il percorso di riqualificazione.

Il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con proprio Decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, stabilisce **i criteri e i requisiti di accesso all'esame di Stato – con valore abilitante all'esercizio della professione di Educatore Professionale** in tutti i settori di lavoro: sanitario, sociale, sociosanitario, penitenziario, attività professionale svolta negli ambiti della pubblica amministrazione, dei Servizi in accreditamento o Convenzione, del terzo Settore, nonché nell'ambito della libera professione.

L'Esame di Stato con valore abilitante all'esercizio della professione, è svolto attraverso la struttura organizzativa degli Ordini provinciali dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, organo sussidiario dello Stato, che già prevede in tutto il Paese, Albi per la professione di Educatore professionale.

A tal fine l'ANEP (Associazione Nazionale Educatori Professionali) Associazione Maggioremente Rappresentativa gli EP, ai sensi del Decreto Direttoriale Ministero della Salute 28 luglio 2014, partecipa attivamente alla costruzione dei contenuti oggetto dell'Esame di Stato, fornendo consulenza tecnico professionale all'Ordine dei TSRM e PSTRP.